

«COMPLESSI EQUILIBRI»

La Conciliazione famiglie e lavoro in tutte le sue declinazioni

Alleanza territoriale Sud – Est Asl MILANO 2

“Congedi e permessi per la cura dei portatori di handicap”
LEGGE 104/1992 e Dlgs 151/2001 art. 42

SABINA GUANCIA

Soggetti interessati alla L. 104 /1992

- Cittadini italiani residenti in Italia
- Cittadini dell'Unione Europea
- Cittadini stranieri e gli apolidi
- Cittadini extra-comunitari regolarmente residenti in Italia e titolari di un permesso di soggiorno (L. 388/2000, art.80 c.12)

AGEVOLAZIONI A BENEFICIO DI:

- Figli
- Parenti o affini entro il 3° grado (cognati e suoceri)
- Coniuge
- Se stessi



FINALITA'

- assistenza ed integrazione sociale
- prevenzione, cura e riabilitazione
- rimozione delle condizioni invalidanti per una massima autonomia possibile
- partecipazione alla vita collettiva
- realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali



REQUISITI

- essere **lavoratori dipendenti, pubblici o privati**, anche con contratto a tempo determinato, (ammesso il rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'Inps.
- che la **persona** che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in **situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92**
- non ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave

Per la concessione dei permessi



il lavoratore dovrà allegare alla domanda:

- Copia della ricevuta della domanda presentata alla Commissione Medica Integrata e solo se tale istanza sia stata presentata almeno 90 giorni prima, potrà essere presa in considerazione la certificazione provvisoria

Diritti

La Commissione
certifica dunque uno
“status” che può dare
diritto a:



- Assistenza
- Integrazione scolastica
- Formazione professionale
- Inserimento ed integrazione sociale
- Integrazione lavorativa
- Libera circolazione
- Accesso all'informazione e alla comunicazione
- Mobilità e trasporti
- Diritto al voto
- Alloggi
- Per se stessi e per i familiari (ex art.33 l.104/1992)

PERMESSI MENSILI E GIORNALIERI

(ART. 33 LEGGE 104/1992)

PERMESSO MENSILE DI TRE GIORNI

Tale permesso viene concesso per l'assistenza di:

- Figli dalla nascita
- Parenti ed affini entro il 3° grado (genitori anche adottivi o affidatari)
- Coniugi
- Se stessi

PERMESSI MENSILI E GIORNALIERI

(ART. 33 LEGGE 104/1992)

E' inoltre possibile che un genitore utilizzi i permessi mensili o i riposi orari giornalieri mentre l'altro genitore fruisca del congedo biennale retribuito **purché non negli stessi giorni.**

Ogni domanda vale per un solo soggetto in situazione di disabilità grave.

I genitori hanno anche il diritto di :

- scegliere la sede di lavoro più vicina
- non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso

PERMESSO MENSILE DI 3 GIORNI PER I FIGLI DAI 3 AI 18 ANNI (Art. 3 e art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992)

Viene riconosciuto un permesso retribuito di:

3 GIORNI AL MESE

-anche consecutivi

- frazionabili in 6 mezze giornate

PERMESSO MENSILE DI 3 GIORNI PER I FIGLI DAI 3 AI 18 ANNI (Art. 3 e art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992)

REQUISITI

- non è richiesta convivenza
- non è richiesto ricovero a tempo pieno in un istituto

BENEFICIARI

- genitori
- parente o affine entro il 3° grado se:
- lavoratore dipendente
- assiste il minore con continuità ed esclusività
- non vi siano né padre né madre o questi comunque non siano in grado di provvedere all'assistenza del figlio

PERMESSO MENSILE DI 3 GIORNI PER I FIGLI DAI 3 AI 18 ANNI (Art. 3 e art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992)

1

- I GIORNI DI PERMESSO NON FRUITI IN UN MESE, **NON** POSSONO ESSERE CUMULATI CON QUELLI SPETTANTI IL MESE SUCCESSIVO (INPS 18 dicembre 2002)

2

- I GIORNI SONO SEMPRE COMPLESSIVAMENTE 3 ANCHE SE I GENTORI SONO ENTRAMBI LAVORATORI DIPENDENTI

PERMESSO MENSILE DI 3 GIORNI PER GENITORI/FAMILIARI DI MAGGIORENNI CON HANDICAP

(Art. 3 e art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 e art. 24 legge n. 183/2010)

Viene riconosciuto un permesso retribuito di:

3 GIORNI AL MESE

-anche consecutivi

- frazionabili in 6 mezze giornate

PERMESSO MENSILE DI 3 GIORNI PER GENITORI/FAMILIARI DI MAGGIORENNI CON HANDICAP

(Art. 3 e art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 e art. 24 legge n. 183/2010)

BENEFICIARI

- Genitori, anche adottivi, o affidatari di figli maggiorenni con handicap in situazioni di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati
- Parenti o affini entro il 3 ° grado, coniuge di soggetti con handicap in situazioni di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati
- NON è più richiesta la CONVIVENZA
- NON è più richiesta la continuativa ed esclusività dell'assistenza del familiare (Circ. INPS 3 dicembre 2010 n. 155)
- Se la persona assistita risiede a più di 150KM di distanza, il lavoratore deve documentare di aver raggiunto il luogo di residenza dell'assistito esempio esibendo il titolo di viaggio (art. 6 d.lgs. 119/2011; circ. n. 32 del 06 marzo 2012 n. 32).

PERMESSI MENSILI PER LAVORATORI DISABILI GIORNALIERI O ORARI

(Art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 e art. 19 legge 08 marzo 2000 n.53)

Il lavoratore maggiorenne portatore di handicap grave ha diritto a :

- 3 giorni mensili di permesso retribuito

oppure

- 1 o 2 ore retribuite al giorno a seconda dell'orario di lavoro

Requisiti

- certificazione di handicap grave riconosciuta ai sensi della legge 104/92
- non ricovero a tempo pieno presso strutture ospedaliere, case di cura convenzionate o private

PERMESSI MENSILI PER LAVORATORI DISABILI GIORNALIERI O ORARI

(Art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 e art. 19 legge 08 marzo 2000 n.53)



DOMANDA

Il lavoratore deve inoltrare la domanda (modulistica) al DATORE DI LAVORO o all'Amministrazione allegando:

- accertamento sanitario
- indicazione delle ore di assenza ovvero dei giorni di permesso

RETRIBUZIONE

A) PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (INPS)

I 3 giorni vengono **retribuiti direttamente dall'azienda** secondo lo stesso criterio previsto per l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità escludendo ferie, tredicesima ed eventuali altre indennità (CCNL).

B) PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO (INPDAP)

Nel calcolo della retribuzione non è compreso il compenso incentivante né altro emolumento connesso alla presenza in servizio